

Verona, 17/06/25

OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

Si comunica che ai sensi dell'art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), che ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012, aggiungendo le seguenti parole: « nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria », l'obbligo di comunicazione della propria Pec è stato esteso a tutti gli amministratori delle società iscritte al R. Imprese.

Sono tenuti alla comunicazione tutti i soci amministratori di società di persone, tutti gli amministratori di società di capitali nonché quelli delle società cooperative ed eventuali liquidatori. Rimangono esentati gli amministratori dei consorzi.

Allo stato attuale è possibile comunicare quale domicilio digitale anche la Pec attribuita alla società di cui si è amministratori. Sarebbe comunque preferibile l'iscrizione di un domicilio digitale proprio degli interessati.

In data 12 marzo 2025 il MIMIT ha fornito le prime indicazioni operative con una nota, sulla quale è attualmente in corso un confronto con Unioncamere, volto ad evidenziare e risolvere alcune criticità operative.

La nota del Ministero conferma che l'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti da oneri.